

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3139

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

Attuazione della decisione del Consiglio dei ministri delle
Comunità europee in data 7 maggio 1985, relativa al sistema
delle risorse proprie delle Comunità

Presentato il 6 settembre 1985

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il Consiglio delle Comunità europee in data 7 maggio 1985 ha adottato la nuova decisione relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità che sostituirà la decisione del Consiglio del 21 aprile 1970.

La decisione in oggetto, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della CEE n. L 128

del 14 maggio 1985 contiene i seguenti elementi essenziali:

a) per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali — cioè quelle derivanti dai dazi doganali della tariffa esterna comune, dai prelievi agricoli e dai contributi ed altri diritti previsti nel quadro

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero — riprende esattamente la stessa normativa contenuta nella analoga decisione del 21 aprile 1970 (articolo 2 della decisione);

b) per quanto riguarda le risorse proprie derivanti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'aliquota viene elevata, con efficacia dal 1° gennaio 1986, dall'1 per cento all'1,4 per cento della base imponibile IVA (articolo 3 paragrafi 1 e 2 della decisione);

c) per quanto riguarda la correzione dello squilibrio britannico comunitario, secondo quanto stabilito dal Consiglio europeo di Fontainebleau del 25 e 26 giugno 1984, è previsto un adeguamento del tasso uniforme dell'IVA, calcolato per tutti gli Stati membri nel modo seguente:

si calcola la differenza, nel precedente esercizio di bilancio, fra la quota percentuale del Regno Unito nell'IVA che sarebbe stata pagata in tale esercizio, compresi gli aggiustamenti degli esercizi anteriori, se fosse stato applicato il tasso uniforme, e la quota percentuale del Regno Unito nel totale delle spese ripartite;

la differenza così ottenuta si applica al totale delle spese ripartite;

il risultato viene moltiplicato per 0,66.

L'importo ridotto è diviso per la base imponibile del Regno Unito.

L'importo dell'IVA dedotto al Regno Unito viene ripartito tra gli altri Stati membri in base alle quote di tali Stati nei pagamenti dell'IVA e viene aggiustato in modo tale da limitare la partecipazione della Repubblica federale tedesca ai due terzi della parte risultante da tale calcolo (articolo 3 paragrafo 3 della decisione);

d) per il bilancio del 1985 è prevista una deduzione forfettaria dell'IVA britannica di 1.000 milioni di ECU, da ripartire tra gli altri Stati membri secondo le modalità indicate nella lettera c).

Le operazioni relative al rimborso forfettario di 1.000 milioni di ECU al Regno

Unito costituiscono una modifica delle risorse proprie IVA del 1985 e gli importi corrispondenti sono, se necessario, attribuiti dalla Commissione all'esercizio 1985 (articolo 3 paragrafo 4 della decisione);

e) per quanto riguarda il quadro finanziario delle risorse proprie, è stabilito che esse sono utilizzate per finanziare la totalità delle spese iscritte nel bilancio delle Comunità e viene prevista altresì l'iscrizione in bilancio delle spese per i programmi complementari di ricerche, da finanziare con contributi degli Stati membri, il cui ammontare e la relativa ripartizione sono stabiliti con decisione unanime del Consiglio (articolo 4 della decisione);

f) per quanto riguarda le spese di riscossione delle risorse proprie tradizionali, è stabilita, analogamente alla decisione del 21 aprile 1970, una percentuale del 10 per cento (articolo 5 della decisione).

Infine l'entrata in vigore della decisione in questione è prevista:

per quanto riguarda il rimborso di 1.000 milioni di ECU al Regno Unito (articolo 3 paragrafo 4), il secondo giorno successivo alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche al segretario generale del Consiglio;

per quanto riguarda le altre disposizioni, il giorno successivo alla data di ricezione dell'ultima di tali notifiche o il secondo giorno successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di ratifica dei trattati di adesione alla Comunità della Spagna e del Portogallo, con prevalenza della data più tarda, a meno che il Consiglio all'unanimità non deliberi diversamente.

La decisione ha efficacia dal 1° gennaio 1986, ad eccezione del paragrafo 4 dell'articolo 3 (rimborso di 1.000 milioni di ECU al Regno Unito).

L'adozione della decisione da parte degli Stati membri comporta l'espleta-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

mento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali e la notificazione al segretario generale del Consiglio dell'avvenuto compimento di tali procedure.

Da parte italiana è stata sempre affermata, nelle varie istanze del Consiglio delle Comunità, l'esigenza di aumentare le risorse proprie al di là del limite dell'1 per cento dell'IVA — peraltro già esaurito nell'esercizio 1984, tanto è vero che per finanziare il bilancio rettificativo e supplementare n. 1 del 1984 si è dovuto ricorrere al versamento di contributi finanziari da parte degli Stati membri — al fine di poter mettere in atto le nuove politiche comunitarie ed incrementare quelle già esistenti.

Pertanto il disegno di legge di recepimento della decisione del Consiglio andrebbe approvato nei termini più brevi possibili e comunque non oltre il mese di dicembre prossimo.

L'articolo di copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della decisione suddetta prevede:

un importo di 319 miliardi di lire per l'anno finanziario 1985. Tale importo

corrisponde al controvalore di 223.390.525 ECU che rappresenta la quota di partecipazione dell'Italia al rimborso di 1.000 milioni di ECU al Regno Unito calcolata tenendo conto della limitazione a 2/3 della partecipazione tedesca;

un importo di lire 1.520 miliardi di lire per l'anno finanziario 1986;

un importo di lire 1.620 miliardi di lire per l'anno finanziario 1987.

Alla copertura degli oneri suddetti si provvede:

per il 1985 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6805 (fondo occorrente per far fronte agli oneri per interessi ed altre spese connessi all'operazione di ricorso al mercato) dello stato di previsione del Ministero del tesoro;

per gli anni 1986 e 1987 mediante corrispondente riduzione della proiezione dell'accantonamento « modifica regolamento risorse proprie comunitarie », iscritto per gli anni suddetti al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro del bilancio triennale 1985-1987.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Ai fini dell'attuazione della decisione del Consiglio dei ministri delle Comunità europee in data 7 maggio 1985, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, si applicano le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, 29 dicembre 1971, n. 1128, 30 novembre 1972, n. 853, 4 luglio 1973, n. 532, 24 dicembre 1974, n. 727, e 5 dicembre 1978, n. 822.

ART. 2.

È autorizzato il versamento del controvalore in lire di 223.390.525 di *European currency unit* quale onere posto a carico dell'Italia dall'articolo 3, n. 4, della decisione del Consiglio delle Comunità europee di cui all'articolo precedente.

ART. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 319 miliardi per l'anno finanziario 1985, lire 1.520 miliardi per l'anno finanziario 1986 e lire 1.620 miliardi per l'anno finanziario 1987, si provvede per il 1985 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e per gli anni 1986 e 1987 mediante corrispondente riduzione della proiezione dell'accantonamento « Modifica regolamento risorse proprie comunitarie », iscritto per i medesimi anni al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro del bilancio triennale 1985-1987.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.